



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
SESTA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale, composto dai Magistrati

dott. Roberto Cordio

Presidente

dott.ssa Elena Codecasa

Giudice

dott.ssa Laura Messina

Giudice rel. ed est.

riunito in camera di consiglio ha emesso la seguente

SENTENZA

sul ricorso per l'apertura della liquidazione controllata proposto da **ANTONIO MARCELLO FARANDA**, nato a Castel di Iudica (CT) l'1.01.1957 (C.F. FRNNNM57A01C091Y) e **CONCETTA RISIGLIONE**, nata a Castel di Iudica (CT) il 29/11/1960 (C.F. RSGCCT60S69C091D), entrambi residenti in Acireale (CT) in via Vittorio Sardella n. 11, rappresentati e difesi, congiuntamente e disgiuntamente, dall'Avv. Manfredi Zammataro (C.F. ZMM MFR 84P20 C351I), e dall'Avv. Rebeca Clemente Ruiz (C.F. CLM RBC 83A49 Z131Z);

^^^^^

viste le disposizioni di cui agli artt. 268 e ss. del D. Legisl. N.14 del 2019 (c.d. Codice della Crisi e dell'Insolvenza);

vista la relazione, redatta dall'OCC costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, allegata al ricorso, che contiene l'illustrazione della situazione economica, patrimoniale e finanziaria dei debitori alla cui stregua gli stessi risultano in stato di sovraindebitamento;

ritenuto che sussistono i presupposti per dichiarare l'apertura della liquidazione;

nomina, quale liquidatore l'O.C.C. costituito presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Catania, nella persona del gestore della crisi già nominato, dott.ssa Melinda Limone;

P.Q.M.

DICHIARA L'APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

ORDINA ai debitori il deposito, entro sette giorni dalla comunicazione della presente sentenza, dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie (ove non ancora allegate alla relazione), dell'elenco dei creditori nonché la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

ASSEGNA

ai terzi che vantano diritti sui beni dei debitori e ai creditori risultanti dall'elenco depositato al termine di novanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201 CCI;

ORDINA

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione; sotto tale profilo si rileva che non può essere accolta la domanda così formulata dai ricorrenti: *“ordinare la consegna ed il rilascio al liquidatore di tutti i beni facenti parte del patrimonio di liquidazione oggetto del presente procedimento, ad eccezione dei beni mobili registrati (Toyota XP9F YARIS e Toyota Verso-S) di cui si chiede l'esclusione dalla liquidazione per i motivi in premessa, ed in particolare, in quanto trattasi di beni necessari per il normale svolgimento delle attività quotidiane e lavorative”*. Come già anticipato nel decreto dell'8 gennaio 2025, nessun bene può essere escluso dalla liquidazione, per cui i beni in questione dovranno essere messi in vendita. Allo stato può essere solo concesso ai debitori l'uso dei beni in questione fino alla liquidazione, precisando che gli stessi assumono la qualità di custodi di detti beni;

DISPONE

la trascrizione - a cura del liquidatore, con spese a carico della parte ricorrente - della presente sentenza presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari competente e al PRA nonché l'inserimento della presente sentenza nel sito internet del Tribunale o del Ministero della Giustizia;

rilevato che - ai sensi degli artt. 270, comma 5 e 150 del D.lgs. n. 14/2019 - non possono essere iniziate o proseguite, a pena di nullità, azioni cautelari ed esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore ed anche per crediti maturati durante la liquidazione; a tal fine onera la parte ricorrente della comunicazione della presente sentenza alla cancelleria del G.E. innanzi al quale pendano eventuali ulteriori procedure esecutive nei suoi confronti;

rilevato che ai sensi dell'art. 268 CCI *“4. Non sono compresi nella liquidazione: a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile; b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia (...)”*, pertanto tutte le somme eccedenti l'importo necessario per il mantenimento della famiglia (come indicato nella relazione pari ad € 1.505,15), dovranno essere destinate alla liquidazione;

che il liquidatore riferisca con apposita relazione, ogni sei mesi, sullo stato della procedura e sull'esecuzione del programma di liquidazione anche con riguardo ad eventuali condotte ostative all'esdebitazione di cui all'art. 280 comma 1[^] lett. b) e c) incidenti sul regolare ed efficace svolgimento della procedura;

La presente sentenza dovrà essere notificata ai debitori e, a cura degli stessi, ai creditori ed ai titolari dei diritti sui beni oggetto di liquidazione, a mente del comma 4 dell'art. 270 CCI.

Delega per la trattazione del procedimento la dott.ssa Laura Messina.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio del 24 gennaio 2025.

Il Giudice
Laura Messina

Il Presidente
dott. Roberto Cordio